



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018
C.F. 00601160237

PROVINCIA DI VERONA
Stazione di Soggiorno

Tel. 045. 6589911
Fax 045 4743273

PROT. N°

Malcesine, 26/05/2021

ORDINANZA N° 79 DEL 26 MAGGIO 2021

"ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA (APU) NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALCESINE"

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in materia di circolazione stradale nei centri abitati, l'art. 7, comma 9, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) prevede che i comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, prevedendo, al successivo comma 10 del citato articolo, l'installazione degli appositi segnali.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 17 del 01/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Regolamentazione Traffico Veicolare Centro Storico del Comune di Malcesine art. 7 D.Lgs. N° 285/92. Istituzione Area Pedonale (AP) con varchi elettronici. Approvazione Disciplinare per il rilascio di autorizzazioni transito/sosta per i veicoli";

CONSIDERATO che la circolazione veicolare nel centro abitato di Malcesine è causa di notevoli inconvenienti, in particolare nel centro storico, con grave pregiudizio alla sicurezza ed alla fluidità veicolare e pedonale, sia per le inadeguate strutture viarie in ciottolato che risultano essere strade alquanto strette, caratteristiche del borgo medievale, in passato costruite per la circolazione di carretti a trazione animale, sia per l'intenso volume di traffico, divenuto ormai caotico ed inaccettabile.

RITENUTO necessario tutelare lo stato di sicurezza ed il rispetto del diritto all'incolumità fisica ed alla tranquillità per i residenti e per i numerosi turisti e, nel contempo, è opportuno prevenire l'inquinamento atmosferico, prodotto dai gas di scarico dei veicoli e l'inquinamento acustico, provvedendo ad un risanamento ambientale e limitando la congestione dovuta al traffico.

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale perseguire nella pedonalizzazione del centro storico, sempre più fruito da numerosi flussi turistici, sia italiani che stranieri, migliorandone la qualità e la vivibilità, esaltando la sua destinazione di "centro commerciale naturale" e di riferimento culturale, turistico e di aggregazione sociale del territorio.

PRESO atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 285/1992, per "area pedonale" si intende una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in emergenza, velocipedi, veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe da prevedere con appositi provvedimenti;

CONSIDERATO al fine di poter meglio fruire e controllare la Zona Pedonale si ritiene opportuno l'installazione di un sistema di controllo automatico degli accessi all'area pedonale da parte dei veicoli non autorizzati. Il previsto controllo può avvenire tramite il funzionamento di varchi elettronici previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/1997 e s.m.i., ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni.

ATTESO che nella richiamata deliberazione sono stati forniti le regole e gli indirizzi per la realizzazione dell'area Pedonale Urbana (A.P.U.) all'interno del centro storico del Comune di Malcesine;

ANALIZZATE le aree che si intendono destinare a tale scopo, nonché gli utenti ed il traffico che vi si svolge con particolare riferimento agli utenti deboli meritevoli di maggior tutela;

RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a dare attuazione all'indirizzo dell'organo Politico/Amministrativo e di disporre per l'attivazione dell'istituzione dell'Area pedonale predetta, secondo modalità e termini, compatibili con la predetta delibera di Giunta Comunale;

VISTO il T.U.E.E.L.L. approvato con D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000;

VISTO il vigente Codice della Strada e suo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 3, D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (nuovo codice della strada) la nuova area pedonale – AP del Centro storico che sarà controllata mediante sistema di controllo automatico degli accessi tramite il funzionamento di varchi elettronici previsti dall'art. 17, comma 133 bis, della Legge 127/1997 e s.m.i. posizionati in Via Navene ("Piazza Consorzio") ed in Piazza Boccara (intersezione con Corso Garibaldi) e precisamente:

- Via Navene, Via Porta Orientale, Via Cerche, Via Caselunghe, Piazza Cavour, Via Dosso, Piazza Don Quirico Turazza, Via Castello, Via Borre, Piazza Magenta (porto vecchio), Vicolo Porto Vecchio, Via A. Bottura, Piazza Vittorio Emanuele, Via Capitanato, Vicolo Portichetti, Vicolo Mezzetta, Vicolo Cieco di Mezzo, Piazza Pallone, Via Don Quirico Turazza, Via Casella, Vicolo Casella, Vicolo Sbriscia, Vicolo del Barbiere, Via Posterna, Via Parrocchia, Piazza Marconi, Vicolo e Via Boccara, Piazza Boccara, Via Monti, fino a giungere da Piazza Boccara all'intersezione con la S.R. 249, Via Paina;

2. Sono ammesse alla circolazione all'interno dell'AP esclusivamente le sotto indicate categorie di veicoli con le prescrizioni e limitazioni riportate nelle previste autorizzazioni:

- a) veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanze, caratterizzati dai colori di istituto e/o dai segni distintivi dell'ente di appartenenza;
- b) veicoli adibiti a servizi di polizia privi dei colori di istituto e/o dell'Amministrazione di appartenenza ma in dotazione alle Forze di polizia dello Stato e Locali per servizi d'istituto;
- c) veicoli impiegati per la pulizia delle strade, raccolta dei rifiuti e sgombero neve appositamente attrezzati per le suddette finalità;
- d) veicoli appartenenti a residenti o domiciliati che dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);
- e) veicoli i cui utilizzatori, compresi i clienti diretti presso le strutture ricettive poste all'interno dell'AP, dispongano di autorimessa, posto auto privato e/o cortile posti all'interno dell'AP (solo transito);
- f) veicoli al servizio delle persone diversamente abili;
- g) veicoli a motore destinati al trasporto merci aventi massa massima non superiore a 3,5 tonnellate (categoria N articolo 47 C.d.S.) se impiegati per operazioni di carico/scarico per una durata massima di 1/2 ora con obbligo di esposizione del disco orario. Tali veicoli debbono appartenere, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie non inferiori a quelle prescritte a mezzo delle vigenti ordinanze in materia e l'accesso è consentito nella fascia oraria dalle ore 07:00 alle ore 10:00 dei giorni feriali;
- h) veicoli in dotazione agli istituti di vigilanza o trasporto valori autorizzati che operano sul territorio di Malcesine per operazioni connesse presso filiali e/o agenzie all'interno dell'AP;
- i) veicoli in dotazione al personale esercente la professione sanitaria dipendente o convenzionato con l'ASL in occasione di visite domiciliari per pazienti ubicati all'interno dell'AP;
- l) veicoli di servizio noleggio con conducente (ncc) con autorizzazione rilasciata dal comune di Malcesine (solo transito);
- m) veicoli di proprietà (o in noleggio o in leasing) di Enti Locali, dello Stato, degli Enti di Diritto Pubblico, delle Aziende e degli Enti di servizio pubblico;
- n) veicoli per trasporto funebri;
- o) servizi di pubblica utilità;
- p) velocipedi, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o pericolo per i pedoni.

3. ai fini dell'accreditamento dei veicoli elencati al punto 1, gli interessati comunicano al Corpo di Polizia Locale le targhe dei veicoli da accreditare; comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate o eventuale furto. Le comunicazioni devono essere inoltrate utilizzando l'apposita modulistica (disponibile presso il comando di polizia locale e sul sito istituzionale del Comune); l'inoltro può essere effettuato

mediante posta elettronica certificata (PEC), a mezzo mail ordinaria e/o all'ufficio protocollo. La presa d'atto e/o il diniego relativo all'accredimento delle targhe saranno comunicati all'indirizzo fornito dell'interessato;

- Non vengono di regola accreditate targhe di veicoli fuori dei casi sopra indicati. La Polizia Locale è tuttavia legittimata a valutare comunicazioni di accreditamento non rientranti nei casi sopra elencati sempre che le stesse siano debitamente motivate e finalizzate a soddisfare esigenze oggettive e corredate dall'eventuale documentazione, anche in via di autocertificazione, atta a comprovare le motivazioni asserite;
- L'accredimento sarà revocato ogni qualvolta la Polizia Locale abbia accertato la insussistenza delle condizioni che ne avevano legittimato la presa d'atto. La revoca della presa d'atto avviene a seguito di apposito procedimento promosso a cura del Comandante della Polizia Locale nel rispetto dei principi e delle regole fissate dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.;
- I conducenti dei veicoli trasporto merci che non hanno provveduto all'accredimento dei propri mezzi (fornitori occasionali) possono richiedere l'accredimento per il solo giorno secondo le modalità meglio indicati all'art.4 del presente disciplinare;
- L'accesso all'AP deve avvenire esclusivamente dal varco indicato nella presa d'atto fatti salvi i casi di libera circolazione che consentono accessi da qualunque varco.

4. l'apposizione della prevista segnaletica indicante l' A.P.U. conformemente a quanto previsto dal vigente C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

DISPONE

Che la presente venga resa nota alla Cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e l'installazione di adeguata segnaletica stradale; inviata per l'esecuzione al Corpo Polizia Locale Malcesine ed alla locale Stazione dei Carabinieri.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente Ordinanza. Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministro delle infrastrutture e trasporti (DPR 24 Novembre 1971) oppure ricorso al T.A.R. della Regione Veneto nel termine di 60 giorni dalla predetta pubblicazione.

IL RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE
Dott. Domenico Laporta

